

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO
DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE,
A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE *b) e c)* DEL DECRETO
LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 e S.M.I.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (di seguito denominato “*decreto legislativo*”) - pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2007 - istituisce, all’articolo 4, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito denominata *Agenzia*), con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.

Lo stesso articolo 4 del decreto legislativo, al comma 6, lettere *b) e c)*, dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provveda alla definizione delle modalità di reclutamento e di trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell’Agenzia.

Analoghi regolamenti previsti, sempre all’articolo 4 del decreto legislativo, per l’adozione dello statuto dell’Agenzia e per la definizione del suo assetto organizzativo e per l’adozione del regolamento di amministrazione e contabilità sono stati già adottati e sono attualmente vigenti (decreti del Presidente della Repubblica nn. 34 e 35 in data 25 febbraio 2009 e n. 36 in data 3 marzo 2009).

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica oggetto della presente relazione concerne l’adozione del regolamento per il reclutamento delle risorse umane dell’Agenzia, e la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse umane utilizzate in sede di prima applicazione del decreto legislativo per consentire il funzionamento l’Agenzia.

Esso tiene conto, inoltre, della recente legge 13 agosto 2010 , n. 152 (pubblicata in G.U.R.I. del 13/9/2010), che modifica l’articolo 4 comma 6 lettere *b) e c)* del decreto legislativo, deferendo al regolamento anche la definizione delle modalità di trasferimento del personale tecnico proveniente dal Gruppo FS ed utilizzato dall’Agenzia in fase di start up e, per conseguenza, sopprimendo la riserva di posti prevista in precedenza per tale personale, nell’ambito della procedura di reclutamento.

E’ opportuno specificare che dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese per lo Stato, e che l’Agenzia provvederà alla copertura delle spese connesse alle procedure di reclutamento e alla conseguente assunzione del personale con le risorse previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

2. Riferimenti normativi e principi posti a base del regolamento

Oltre che al decreto legislativo istitutivo dell’Agenzia, e in particolare all’art. 4, comma 6, lettere *b) e c)* e 26, il regolamento *de quo* fa riferimento:

- agli articolo 87 e 97 della Costituzione,
- all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;
- agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- al decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare all'articolo 2, comma 2, con il quale è stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia.
- alla legge 13 agosto 2010, n. 152 recante modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 .

Inoltre, tiene conto di quanto riportato nei citati regolamenti di cui all'art 4 del decreto legislativo, con particolare riferimento alle funzioni ivi attribuite agli organi istituzionali, quali il direttore e al comitato direttivo, alla dotazione organica, all'articolazione della struttura organizzativa in settori ed uffici.

In definitiva, il regolamento di reclutamento delle risorse umane dell'agenzia di cui trattasi, è articolato in conformità ai criteri ed in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei limiti delle risorse ivi individuate e senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

3. Struttura del d.P.R.

Il regolamento consta di sei titoli e ventidue articoli:

- TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1);
- TITOLO II: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO (artt. da 2 a 11);
- TITOLO III: PERSONALE DIRIGENTE (artt. 12 e 13);
- TITOLO IV: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE (art. 14);
- TITOLO V: GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (artt. 15 e 16);
- TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. da 17 a 22);

4. L'articolato del d.P.R.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1: *Principi generali*

Sono riportate le fonti normative di riferimento di vario livello che individuano i criteri informativi per il reclutamento del personale.

Nello specifico i principi cui si conformano le procedure di reclutamento si realizzano come segue:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità;
- b) trasparenza delle procedure di selezione;
- c) rispetto delle pari opportunità;
- d) ammissione alle selezioni di tutti i cittadini della UE a termine di legge.

TITOLO II: PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

- ARTICOLO 2: *Avvio dei procedimenti di assunzione*

Configura la fase iniziale del procedimento di assunzione e la titolarità soggettiva degli atti da deliberarsi nel rispetto della pianificazione triennale ed delle effettive esigenze di personale dell'Agenzia, fatte salve le riserve e le facoltà assunzionali previste dalla legislazione in materia.

- ARTICOLO 3: *Pubblicità del procedimento selettivo*

Stabilisce le modalità di pubblicità dei bandi relativi alle procedure di reclutamento: pubblicazione del bando per intero o dell'avviso nella G.U.R.I. e sul sito internet dell'Agenzia..

Per la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato è prevista l'integrazione di un'ulteriore forma di pubblicità presso strutture nazionali ed estere che per la loro specifica attività utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione al procedimento selettivo..

- ARTICOLO 4: *Responsabile del procedimento*

L'articolo esplicita, sostanzialmente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i. le attività in capo al responsabile del procedimento concorsuale/selettivo: pubblicazione del bando, fase istruttoria relativa all'esame e valutazione delle domande, adempimenti relativi alla commissione esaminatrice; organizzazione delle attività correlate allo svolgimento della procedura concorsuale ed ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale.

- ARTICOLO 5: *Commissione esaminatrice*

L'articolo prevede la costituzione di una commissione per la valutazione delle prove concorsuali/selettive previste dalla procedura per il reclutamento del personale dell'Agenzia, ne stabilisce le modalità di nomina, la composizione, le condizioni soggettive di incompatibilità.

Con specifico riguardo alla figura del segretario ne definisce le condizioni soggettive di nomina, i compiti e ogni altro onere connesso all'incarico rivestito..

- ARTICOLO 6: *Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice*

Sono indicate le attività preliminari volte a verificare l'insussistenza di incompatibilità tra i componenti e i candidati, a fissare i termini del procedimento, a definire i criteri e le modalità di valutazione delle prove a determinare i punteggi dei titoli e delle singole prove differenziate in relazione alla specificità dei profili messi a concorso e delle modalità di assunzione che potrà essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.

- ARTICOLO 7: *Principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati*

L'articolo indica i principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati:

- corretta ponderazione tra la tipologia/valutazione delle prove e la figura professionalità richiesta riferita al rapporto contrattuale di lavoro da avviare;
- rispetto delle prescrizioni riportate all'art.1, comma 1, del DPR n. 487/1994 con riferimento alle aree di destinazione per assunzioni a tempo indeterminato;
- indicazione del numero e della tipologia delle prove ed eventuale valutazione dei titoli ai sensi del successivo art.9 con riguardo alla specificità dei profili messi a concorso. ricorso ad appositi test bilanciati ovvero a prove pratiche bilanciate per le categorie per le quali non è richiesta la laurea
- valore definitivo dei giudizi espressi dalle commissioni delle diverse fasi valutative e quindi non ammissione alla fase successiva in caso di esito negativo.

- ARTICOLO 8: *Prove preselettive*

L' articolo prevede e disciplina l'ipotesi di forme di preselezione a quiz a risposta multipla in caso di un numero elevato di concorrenti e/o per espressa disposizione del bando.

- ARTICOLO 9: *Titoli*

Si indicano tre tipologie di titoli ammessi a valutazione e si fissa il punteggio massimo di valutazione (10/30) in rapporto al punteggio complessivo.

- ARTICOLO 10: *Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori*

Sempre con riferimento alle procedure di reclutamento l'articolo tratta delle fasi finali del procedimento: la formazione della graduatoria finale dei vincitori, la sua efficacia temporale, la correlata proclamazione dei vincitori, le forme di pubblicità dell'esito finale della procedura.

- ARTICOLO 11: *Tutela dei dati personali*

In osservanza alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali l'articolo fissa le regole per il trattamento e la conservazione dei dati forniti dagli interessati all'Agenzia in occasione della partecipazione a procedure reclutamento. Ne indica inoltre il responsabile del trattamento.

TITOLO III: PERSONALE DIRIGENTE

- ARTICOLO 12: *Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni*

L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione .

Si prevede che al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami può essere ammesso anche il personale di cui al successivo art. 17 del regolamento in esame, munito di diploma di laurea o laurea specialistica che abbia maturato almeno cinque anni complessivi in servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Per le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali si rinvia all'art. 5 del DPR n. 272/2004.

Il 30% dei posti a concorso è riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno 15 anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a concorso è riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianità di servizio .

E', inoltre, previsto, in assenza di una pregressa esperienza dirigenziale, un ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art 28, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per i requisiti specifici e le procedure di selezione di rinvia ai relativi avvisi o bandi

La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale.

- ARTICOLO 13: *incarichi di funzioni dirigenziali*

L'articolo individua le condizioni oggettive e i requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il limite temporale dell'incarico, la titolarità del soggetto conferente, la normativa di riferimento nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO IV: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

- **ARTICOLO 14: *Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno***

Il reclutamento del personale avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

- TITOLO V: GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

- **ARTICOLO 15: *Formazione***

L'Agenzia intende promuovere ed attuare attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale finalizzate ad elevare il livello delle professionalità interne e quindi ad ottimizzare le prestazioni rese dall'elemento risorse umane nell'ambito delle singole strutture organizzative interne.

- **ARTICOLO 16: *Tutela legale e copertura assicurativa***

L'articolo garantisce la tutela legale e le spese di giudizio indicando le condizioni oggettive e soggettive per l'applicabilità. Si prevedono, inoltre, specifiche forme di assicurazione a favore del personale per tipologie di rischi per attività; in ogni caso, correlate al rapporto di servizio in essere con l'Agenzia.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- **ARTICOLO 17: *Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti***

L'articolo indica le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento del personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del decreto legislativo nei ruoli dell'Agenzia nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale in titolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile, ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere dette e le relative prestazioni.

Per detto personale viene in questa sede prevista la facoltà di trasferire alla Agenzia il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., come sostituito dall'articolo 1 della legge n.297/1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. S.p.A., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, che si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Per effetto del trasferimento delle somme di cui sopra il Gruppo F.S. S.p.A. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.

A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.

- ARTICOLO 18: *Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

L'articolo indica per il personale e i dirigenti con contratto a tempo determinato proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento nei ruoli dell'Agenzia, nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.

- ARTICOLO 19: *Trattamento giuridico ed economico*

Contiene il riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 che ha stabilito che, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

- ARTICOLO 20: *Ulteriori disposizioni*

L'articolo prevede che all'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 162/2007, si applica l'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

- ARTICOLO 21: *Disposizioni finali*

Contiene la clausola di invarianza della spesa. Al riguardo si fa presente che l'Agenzia provvederà alla copertura delle spese connesse alle procedure di reclutamento e alla conseguente assunzione del personale con le risorse previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

- ARTICOLO 22: *Entrata in vigore*

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE b) e c) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 e S.M.I.

RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



SEZIONE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

Provvedimento attuativo di disposizioni normative (decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 come modificato dall'art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 152

A) Titolo del provvedimento:

"Regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e Successive modifiche e integrazioni"

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

C) Tipologia dell'atto: schema di decreto del Presidente della Repubblica

D) Emendamento/Subemendamento: // /////

E) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: Articolo 17, 18 e 20 del DPR

PER LA COPERTURA: Articolo 21 del DPR;

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: Articolo 21 del DPR

F) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

NO

SEZIONE II
QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Le procedure di reclutamento del personale dell'Agenzia (ANSF) saranno attivate senza alcun nuovo o ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, nel limite delle risorse finanziarie dell'Agenzia, indicate all'art 26 del d. lgs istitutivo n. 162 del 2007



A) Descrizione sintetica degli articoli 17, 18, 20 e 21

➤ ARTICOLO 17: *Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti*

L'articolo indica le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento del personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del d. lgs n. 162 del 2007 nei ruoli dell'Agenzia nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale in titolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile, ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere le relative prestazioni.

Per detto personale viene in questa sede prevista la facoltà di trasferire alla Agenzia il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., come sostituito dall'articolo 1 della legge n.297/1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. S.p.A. - comprensivo delle rivalutazioni di legge- alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, che si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Per effetto del trasferimento delle somme di cui sopra il Gruppo F.S. S.p.A. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.

A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto, fermo restando che le somme fino ad allora accantonate presso il fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto fondo.

L'onere economico relativo all'inquadramento del personale di cui all'art. 17 sarà a carico dell'Agenzia che provvederà con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 162 del 2007.

➤ ARTICOLO 18: *Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

L'articolo indica per il personale e i dirigenti con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), del d. lgs n. 162 del 2007 le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento nei ruoli dell'Agenzia, nonché i criteri di inquadramento ed il trattamento giuridico ed economico spettante.

Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia



L'onere economico relativo all'inquadramento del personale di cui all'art. 18 sarà a carico dell'Agenzia che provvederà con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. 162 del 2007

➤ **ARTICOLO 20: *Ulteriori disposizioni***

L'articolo prevede che all'Agenzia, si applica l'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122

L'onere economico relativo al reclutamento di cui all'art. 20 sarà a carico dell'Agenzia che provvederà con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. 162 del 2007

➤ **ARTICOLO 21: *Disposizioni finali***

Lo schema di decreto reca la clausola di invarianza della spesa in quanto il reclutamento del personale da parte dell'Agenzia non importa nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La spesa relativa al reclutamento del personale graverà sulle risorse dell'Agenzia, entro i limiti delle risorse economiche disponibili.

Al riguardo si precisa che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono le individuate dall'art. 26 del d.lgs. 162 del 2007:

- a) euro 11.900.000 annui (trasferimento da parte dello Stato) ;
- b) entrate proprie (costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia);
- c) somma pari all'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia ;

Le maggiori entrate riportate alla lettera b) e le maggiori entrate di cui alla lettera c) consentono, oltre allo sviluppo delle attività istituzionali, il completamento dell'organico dell'Agenzia sino alla dotazione organica massima di 300 unità, stabilita all'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo istitutivo. Si ricorda che tale completamento dell'organico è funzionale al fatto che, all'articolo 27 dello stesso d. lgs n. 162 del 2007 n. 162/2007, è previsto un tempo di tre anni per estendere le competenze dell'Agenzia alle reti secondarie, cioè alle reti diverse da quella in gestione ad RFI SpA. L'aumento della dotazione organica fino al massimo di 300 unità resta comunque subordinato al verificarsi delle condizioni di cui sopra (incremento delle risorse proprie), come espressamente previsto dall'articolo 4 comma 6 lettera a) del decreto istitutivo.

Particolare rilevanza, ai fini della copertura degli oneri necessari per il completamento dell'organico fino al massimo di 300 unità, che avverrà gradualmente nel tempo e nei limiti delle risorse dell'Agenzia, assumeranno gli incrementi delle entrate proprie derivanti dalle maggiori attività che l'Agenzia stessa dovrà svolgere. Infatti, l'ingresso nel sistema delle reti secondarie comporterà necessariamente un ulteriore incremento delle attività dell'Agenzia e, quindi, delle entrate.



B)La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa:

NO

Viene redatta la sezione relativa alla clausola di salvaguardia



SEZIONE II
Tabella 1

INSERIRE TABELLA 1

C) Effetti finanziari.

A carico dello Stato

Dal DPR non deriveranno effetti finanziari a carico dello Stato.

Totale effetti finanziari negativi:

Si rimanda al punto precedente

Totale effetti finanziari positivi:

- Anno 1: --
- Anno 2: --
- Anno 3: --

NESSUN ONERE A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



SEZIONE II bis
Tabella 2

Riepilogo degli effetti finanziari:

A carico dello Stato

Si rinvia alla precedente lettera C)

Totale effetti finanziari negativi:

- Anno 1 :-
- Anno 2 :-
- Anno 3 :
- A regime: -
-

Totale effetti finanziari positivi:

- Anno 1: --
- Anno 2: --
- Anno 3: --

NESSUN ONERE A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURE UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO

Dal DPR non derivano oneri a carico dello Stato

MODALITA' DI COPERTURA:

--

C) Nuove o maggiori entrate.

--

NESSUN ONERE A CARICO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



SEZIONE IV
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'articolo 21, comma 1, dispone che dall'applicazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'Agenzia provvederà alla copertura delle spese connesse al reclutamento del personale con le risorse finanziarie di cui all'art. 26 del d. lgs. 162 del 2007.



SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
 (Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPB)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

Roma

**TIMBRO DI VERIFICA
 DELLA RELAZIONE TECNICA**

**IL RAGIONIERE GENERALE
 DELLO STATO**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

A
CC

POSITIVO [] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carro

18 APR. 2011



SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 E S.M.I.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: "Regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e s.m.i."

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolatorio detta disposizioni per il reclutamento del personale, dirigenziale e non, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Esso costituisce attuazione di quanto sancito all'articolo 4 comma 6 lettere b) e c) del Decreto legislativo 10/8/2007 n. 162 (che recepisce le Direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE). Tale articolo – come modificato dall'articolo 1 della Legge 13/8/2010 n. 152, che sancisce la possibilità di inquadramento nell'organico dell'Agenzia del personale sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che del Gruppo FS attualmente comandato presso l'Agenzia stessa- dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provveda alla definizione delle modalità di reclutamento e di trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell'Agenzia.

Pertanto l'intervento è necessario, ed è funzionale alla piena operatività dell'Agenzia che, ad oggi, opera in regime di "prima attuazione" ex articolo 4 comma 8 del D. lgs. 162/07. A sua volta, tale ultima finalità risponde all'obiettivo di consolidare e incrementare la sicurezza dell'intero settore ferroviario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento ed attuazione, per quanto concerne il settore ferroviario. E' graficamente evidenziata la normativa di immediato riferimento per l'intervento regolatorio (e segnatamente, l'art. 4 comma 6 del D. lgs. 162/07)

Normativa Unione Europea	Legislazione Nazionale
Direttiva 91/440/CE del 29.7.1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	DPR 277/98 dell'8.7.1998: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
Direttiva 95/18/CE del 16.6.1995 relativa alle licenze alle imprese ferroviarie	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 95/19/CE del 19.6.1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura	
Direttiva 96/48/CE del 23.7.1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità .	Decreto Legislativo n. 299 del 24 maggio 2001 <i>(* ABROGATO)</i>
	Decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 513 "Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane".
	Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753".
Direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Direttiva 2001/13/CE relativa alla licenza	Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.188: "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia

ferroviaria; Direttiva 2001/14/CE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.	ferroviaria".
Direttiva 2001/16/CE, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.	Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n. 268 (* <i>ABROGATO</i>)
<u>Direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE.</u>	<u>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162</u>
Direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 (sarà abrogato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/57/CE)
Direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	Già recepita nel D.lgs. 188/03
Direttiva 2007/32/CE, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 dicembre 2007
Direttiva 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15: "Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria".
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)	<i>Attualmente in corso di recepimento</i>
Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del	<i>Attualmente in corso di recepimento</i>

- (*) I due Decreti Legislativi n. 299 del 24 maggio 2001 e n. 268 del 30 settembre 2004, sono stati abrogati e sostituiti dal Decreto Legislativo n. 163 del 10 agosto 2007.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio non innova leggi o atti aventi forza di legge in vigore, ed in particolare è conforme ai decreti legislativi 30/3/2001 n. 165 e 10/8/2007 n. 162. Esso è altresì coerente con il DPR 9/5/1994 n. 487 in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatorio è coerente con i principi dell'articolo 97 della Costituzione in tema di pubblica amministrazione. Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento regolatorio è compatibile con le competenze e le funzioni degli enti territoriali e locali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento regolatorio è previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 162 del 2007 e pertanto non si ravvisano possibilità di delegificazione né margini per l'applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario e consente, peraltro, la piena attuazione di quanto disposto dalle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, recepite con d.lgs. 162/2007. L'intervento regolatorio costituisce uno degli elementi (unitamente agli altri regolamenti, ad oggi emanati)¹ preordinati alla completa attuazione delle normative comunitarie citate.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea sul medesimo o analogo progetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

¹ DDPR 25/2/2009 n. 34 (statuto dell'Agencia), n. 35 (organizzazione) e n. 36 (gestione amministrativa e contabile).

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni..

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento regolatorio.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sussiste rinvio ad atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero

indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.

Titolo: SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERE B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo – tel. 06.44123201

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento ed attuazione, per quanto concerne il settore ferroviario. E' graficamente evidenziata la normativa di immediato riferimento per l'intervento regolatorio (e segnatamente, l'art. 4, comma 6, del d.lgs. 162/07)

Normativa Unione Europea	Legislazione Nazionale
Direttiva 91/440/CE del 29.7.1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	DPR 277/98 dell'8.7.1998: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
Direttiva 95/18/CE del 16.6.1995 relativa alle licenze alle imprese ferroviarie	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 95/19/CE del 19.6.1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura	
	Decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 513 "Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane".
	Decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753".

<p>Direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;</p> <p>Direttiva 2001/13/CE relativa alla licenza ferroviaria;</p> <p>Direttiva 2001/14/CE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.</p>	<p>Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.188: "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria".</p>
<p><u>Direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE.</u></p>	<p><u>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162.</u></p>
<p>Direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale</p>	<p>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 (sarà abrogato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/57/CE)</p>
<p>Direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</p>	<p>Già recepita nel D.lgs. 188/03</p>
<p>Direttiva 2007/32/CE, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale</p>	<p>Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 dicembre 2007</p>
<p>Direttiva 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria</p>	<p>Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15: "Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria".</p>
<p>Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)</p>	<p><i>Attualmente in corso di recepimento</i></p>
<p>Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario</p>	<p><i>Attualmente in corso di recepimento</i></p>

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio reca disposizioni per il reclutamento del personale, dirigenziale e non, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Esso costituisce attuazione di quanto sancito all'articolo 4, comma 6, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 10/8/2007, n. 162 (che recepisce le direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE). Tale articolo – come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 152, che sancisce la possibilità di inquadramento nell'organico dell'Agenzia del personale sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che del Gruppo FS attualmente comandato presso l'Agenzia stessa – dispone che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provveda alla definizione delle modalità di reclutamento e di trasferimento delle risorse umane da impiegare da parte dell'Agenzia.

Pertanto l'intervento è atto necessario e indefettibile (essendo espressamente previsto dal Decreto legislativo 162/07), ed è pre-requisito per la piena operatività dell'Agenzia che, ad oggi, opera in regime di “prima attuazione” ex articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 162 del 2007. A sua volta, tale ultima finalità risponde all'obiettivo di consolidare e incrementare la sicurezza dell'intero settore ferroviario.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio ha lo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni delle direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE, recepite nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie opera attualmente con personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Gruppo FS in regime di comando. Si tratta di una situazione prevista dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 162 del 2007 come di “prima applicazione” e che, per la natura provvisoria e reversibile del comando, ha in sé un elemento cruciale di incertezza e vulnerabilità del sistema. Le risorse ad oggi utilizzate sono peraltro nettamente sotto-dimensionate rispetto a quanto previsto dallo stesso decreto legislativo (art. 4, comma 8) attestandosi, per il 2010, su un valore di circa 120 unità in luogo delle 205 previste.

L'intervento regolatorio disciplina le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia nonché di stabilizzazione del personale ad oggi utilizzato e si configura quale elemento fondamentale per consentire la piena attuazione dell'assetto previsto dalla normativa comunitaria sopra citata, e costituisce peraltro il tassello mancante –quanto agli atti normativi previsti– per consentire la piena operatività dell'Agenzia. Infatti gli altri regolamenti previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 162/07 sono stati emanati nello scorso anno (DDPR 25/2/2009 n. 34, 35 e 36).

L'obiettivo dell'intervento regolatorio (*i.e.*, le esigenze ad esso sottese) consiste dunque nel porre i presupposti per l'efficace presidio –peraltro in modo conforme a quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento– della sicurezza del settore ferroviario.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo di breve periodo consiste nel consentire la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, mediante l'attuazione di procedure di reclutamento del personale e la

stabilizzazione del personale ad oggi in comando presso l'Agenzia stessa, e proveniente dal Gruppo FS e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'obiettivo di medio-lungo periodo consiste nel consolidare il presidio della sicurezza del sistema ferroviario. La verifica del conseguimento di tale obiettivo passa anche attraverso gli indirizzi impartiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propria direttiva annuale (art. 9 del DPR 25/2/2009 n. 34), oggetto di verifica semestrale mediante indicatori specificamente individuati.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatario dei principali effetti del provvedimento è l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non si è ravvisata la necessità o l'opportunità di procedere a consultazione delle parti interessate dall'intervento stesso in quanto la disciplina del reclutamento delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è pienamente conforme alla normativa vigente in materia di assunzioni del personale da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, mentre per la fase transitoria è previsto - a seguito di domanda da parte degli interessati - il passaggio nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dal Gruppo FS (già utilizzato dall'Agenzia sulla base di specifica convenzione) e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già comandato presso l'Agenzia) nei limiti di contingente previsti dal decreto legislativo n. 162 del 2003.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è attuabile in quanto in mancanza dell'intervento regolatorio, che reca la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'Agenzia non potrà funzionare regolarmente e quindi non potrà assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali relativi alla sicurezza del trasporto ferroviario.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non esistendo, nel merito, margini di discrezionalità per la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in quanto sia le modalità che il contingente di personale sono già stabiliti dal decreto istitutivo (dlgs. n. 162 del 2003), non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento regolatorio è motivato dalla necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 162 del 2007, che espressamente rinvia a regolamenti ex articolo 17, comma 2, della legge 23/8/1988, n. 400.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento regolatorio costituisce atto dovuto e reca le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia. Sono stati stimati gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'intervento regolatorio alle unità di personale che, prevedibilmente, saranno stabilizzate e reclutate dall'Agenzia nel breve-medio periodo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio, come detto, costituisce atto necessario, in coerenza peraltro con l'assetto regolatorio previsto dall'ordinamento per altri enti o soggetti pubblici. Non si ravvisano svantaggi specifici, legati all'opzione prescelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

In modo del tutto conforme ai principi costituzionali in materia di amministrazioni pubbliche nonché a quanto disposto dal d.lgs. n. 165 del 2001, le procedure di reclutamento previste dall'intervento regolatorio sono improntate ai criteri di trasparenza e pubblicità, e ripercorrono strettamente quanto disposto dall'ordinamento per le altre amministrazioni.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

La comparazione con altre opzioni non è stata effettuata in quanto l'intervento regolatorio rappresenta l'unica opzione possibile non essendo rinvenibili, nel merito, margini di discrezionalità per la disciplina del reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non risultano condizioni e fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non appare suscettibile di interferenze con il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento regolatorio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è sottoposta ai poteri di vigilanza ed indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 4 del D. lgs. 162/07, art. 9 del DPR 25/2/2009 n. 34). Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento si inquadra nell'ambito di tali poteri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, provvederà alla verifica degli effetti dell'intervento regolatorio, individuando nella VIR i benefici da esso prodotti anche con riferimento ai costi sostenuti ed apportando, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, le conseguenti modifiche normative.